

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**



POLITECNICO DI BARI

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

CAPITOLATO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurazione:	la garanzia assicurativa;
Contraente:	il Politecnico di Bari;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Società o Compagnia:	l’impresa assicuratrice affidataria dei servizi assicurativi;
Polizza:	il contratto di Assicurazione relativo ai rischi oggetto di affidamento;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’Assicurazione;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne;
Franchigia:	l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente/Assicurato;
Massimale per ogni sinistro:	la massima esposizione della Società in ogni sinistro;
Cose:	sia oggetti materiali, sia animali;
Scoperto:	la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente/Assicurato, non cumulabile con la Franchigia;
Sinistro o Danno:	l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Danni diretti:	danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’Assicurazione;
Danni consequenziali:	danni materiali non direttamente provocati dall’evento (i.e.: incendi, fulmini), imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti all’evento stesso;
Danni indiretti:	spese straordinarie che l’Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell’attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
Danneggiamento a cose:	alterazione fisica e/o chimica di Cose;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

Subappaltatore:	soggetto cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori/servizi o forniture;
Fabbricati:	beni immobili, come tali intendendosi tutti le costruzioni di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all’Assicurato, nessuno escluso, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, compresa l’impiantistica di servizio, ogni infrastruttura e pertinenza, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti di segnalazione, di illuminazione, giardini, parchi anche con alberi ad alto fusto, escluso quanto previsto alle successive Definizioni;
Contenuto:	ogni cosa, sia di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o in giacenza a qualsiasi titolo presso l’Assicurato, di proprietà dei dipendenti e/o di terzi, apparecchiature elettroniche incluse; compreso quanto possa trovarsi all’aperto per propria naturale destinazione o in spazi ed aree di pertinenza dell’Assicurato stesso o presso terzi, compreso mezzi semoventi o veicoli in genere, targati e non; escluso quanto definito alla voce “valori” e “opere d’arte”;
Valori:	denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiariae, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o non responsabile;
Opere d’arte:	quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, bronzi, cere, raccolte in genere ed altri oggetti d’arte che possono essere identificati come tali, se di valore superiore a €2.500,00 per ogni singolo oggetto, non già assicurate con specifiche polizze;
Cose assicurabili a condizioni speciali (beni particolari):	<ol style="list-style-type: none">i. valori e opere d’arte;ii. archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e simili;iii. modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, lastre, cilindri fustelle e simili.
Esplodenti:	sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ol style="list-style-type: none">i. a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione;ii. per azione meccanica o termica esplodono;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

	e comunque, gli esplosivi considerati dall’art. 83, R.D. n. 635/1940 ed elencati nel relativo allegato;
Comunicazione:	qualsiasi informazione effettuata per lettera raccomandata a.r., cui sono parificati PEC, telegrammi, telefax;
Incendio:	la combustione con fiamma di Cose al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaghi con elevata velocità;
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna/esterna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio;
Dipendenti:	le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai Dipendenti: <ul style="list-style-type: none">i. i consulenti esterni nell’esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;ii. i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;iii. i soggetti che effettuano prestazioni per conto del Contraente in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di natura occasionale, per tutto il tempo durante il quale la prestazione stessa è svolta presso i locali del Contraente;
Retribuzioni:	il corrispettivo che il datore di lavoro paga a titolo di stipendi, mercedi, salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, collaboratori, lavoratori interinali e lavoratori parasubordinati appartenenti o no all’area dirigenziale;
Locali:	qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dal Contraente per l’esercizio della propria attività o nel quale, comunque il Contraente abbia un interesse assicurabile;
Mezzi di chiusura:	i serramenti di aperture verso l’esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno, costituiti da: <ul style="list-style-type: none">i. superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni; oppureii. inferriate fissate nel muro.
Mezzi di custodia:	armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di peso superiore a 100 chilogrammi o, se di peso inferiore, murate e ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate;
Difese interne:	serramenti interni, armadi, mobili e cassetti, chiusi a chiave;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

Furto:	l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Furto con rottura o scasso:	il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili; ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali;
Furto con introduzione clandestina:	il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali;
Furto con destrezza:	il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti;
Scippo:	il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona;
Rapina:	l’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Guasti cagionati dai ladri:	danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura o dei locali o dei serramenti interni dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli;
Portavalori:	persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa;
Periodo di indennizzo:	il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata specificata in Polizza, durante il quale i risultati dell’attività risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro;
Volume economico:	quanto pagato/pagabile all’Assicurato per servizi resi a seguito dell’attività dichiarata, il tutto al netto di sconti, abbuoni ed I.V.A.
Volume economico di riferimento:	il volume economico durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei 12 mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti e opportunamente aumentato quando il periodo di Indennizzo ecceda i 12 mesi;
Costi fissi:	ammortamenti, oneri finanziari, spese di gestione, servizi amministrativi.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1 - Durata del contratto

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/04/2016 e scadrà alle ore 24:00 del 30/04/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, salvo la facoltà di ripetizione del servizio *ex art. 57, co. 5, lett. b)*, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. alla scadenza del contratto.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata a.r. da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova Assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

A parziale deroga dell’art. 1901 c.c., il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in Polizza.

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 602/1973 la Società da atto che:

- ⌘ l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- ⌘ il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento, nonché l’eventuale cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 4 - Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve però comunicare l’esistenza di altre coperture e deve comunicare il Sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5 - Modifiche del contratto

Eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere approvate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 - Interpretazione del contratto

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di Polizza.

Art. 7 - Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con il presente Capitolato si intendono nulle.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ex art. 1898 c.c.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 10 - Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata a.r., telegramma, telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 11 - Imposte e oneri fiscali

Il corrispettivo offerto dalla Società è comprensivo delle spese accessorie imposte e tasse. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto, comprese le spese di pubblicità legali della procedura, sono comunque a carico della medesima Società.

Art. 12 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è competente il Foro di Bari.

Art. 13 - Norme integranti il Capitolato Speciale

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

In particolare, si fa richiamo alle norme e condizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., al Codice Civile, al D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. (“*Codice delle assicurazioni private*”), ai vigenti Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico nonché al Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, se e in quanto applicabili.

Art.14 - Regolazione del premio

Il Contraente comunicherà i dati consuntivi necessari entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale. Se il Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra e/o il pagamento della regolazione entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del documento contrattuale, la Società, limitatamente per i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l’importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Art. 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 120° (centoventesimo) giorno dal pagamento, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa è tenuta a rimborsare al Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In ogni caso, per ragioni di interesse pubblico, la Società si obbliga a garantire una proroga temporanea della presente Assicurazione, della durata massima di 3 mesi dalla data in cui il recesso ha efficacia, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura e, comunque, sino all’individuazione del nuovo affidatario del servizio.

Si precisa che il recesso esercitato relativamente anche solo a una singola Polizza comporta il recesso dall’intero contratto.

Art. 16 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolge la propria attività.

La garanzia è altresì operante per i danni che si possono verificare a tutti i beni contenuti nei fabbricati di proprietà e in uso – a qualsiasi titolo – dell’Assicurato e a tutti i beni che si trovino oltre che all’esterno delle strutture del Politecnico, anche presso terzi in occasione dello svolgimento di attività istituzionale del Politecnico e, in ogni caso, per i danni che i beni stessi possano subire in occasione del loro trasporto, senza alcun limite territoriale.

Art. 17 - Denunce dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 19 - Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 20 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 c.c.
- b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza il Settore o Ufficio competente, ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 c.c.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.

L’Assicurato deve altresì:

- c. per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti dalla Società, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d. dopo aver denunciato il sinistro alla Società, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività;
- e. trascorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia, se il perito della Società non è intervenuto:
 - i. il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso, finanche provvedere alla riparazione del bene, ovvero la sostituzione dello stesso, ove possibile;
 - ii. la Società dichiara di accettare, a dimostrazione del danno, la documentazione che l’Assicurato sarà in grado di esibire.
- f. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l’accordo del perito incaricato dalla Società;
- g. predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti assicurativi ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 21 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 22 - Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
- b. oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

In caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente/Assicurato con il massimo risarcimento pari al 5% del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente/Assicurato medesimo, a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di risarcimento annuo di €50.0000,00 (Euro cinquantamila/00).

Art. 23 - Mandato dei Periti

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all’articolo “*Obblighi in caso di sinistro*” di cui all’art. 20 della presente Sezione del Capitolato;
- c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di seguito indicati;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, redatti dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida ed efficace anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 25 - Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria od assicurativa per l’intero importo anticipato.

Art. 26 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Se l’Assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- a. ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 c.c.;
- b. tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi, dall’una all’altra Parte, unicamente per il tramite della Compagnia coassicuratrice delegataria;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

- c. ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici;
- d. i premi di Polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

Art. 27 - Obblighi della società nella gestione dei sinistri

La Società si obbliga a fornire al Politecnico, con cadenza annuale e non oltre il trentesimo giorno successivo a ogni scadenza di Polizza, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi:

- ⌘ numero di sinistro
- ⌘ data di accadimento
- ⌘ tipologia di avvenimento
- ⌘ importo pagato
- ⌘ importo riservato
- ⌘ importo franchigia
- ⌘ data del pagamento o della chiusura senza seguito;

La Società, si obbliga altresì a fornire al Politecnico, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di quest’ultimo, i suddetti dati, con riferimento alla Polizza in corso;

Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

CAPO II - CONDIZIONI DANNI DIRETTI AL PATRIMONIO

Art. 1 - Descrizione del rischio

Il Contraente ha in proprietà, in locazione, in comodato o in uso da terzi, vari fabbricati o porzioni di fabbricati, sia comunicanti che divisi, destinati in prevalenza ai servizi istituzionali e quant’altro di inerente l’espletamento delle proprie attività, nulla escluso; trattasi prevalentemente di costruzioni con caratteristiche ascrivibili alla “prima classe” con possibilità di esistenza di fabbricati di “seconda classe” o, per i meno recenti, comunque costruiti.

I fabbricati, assicurati nello stato di fatto e di diritto esistenti, sono variamente elevati fuori ed entro terra, e sono costruiti e coperti prevalentemente in materiali incombustibili.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l’uso e il deposito di infiammabili e merci speciali, il trattamento delle materie prime, gli impianti e tutti i servizi tecnici, sociali ed ausiliari sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare o che il Contraente ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.

Coesistono uffici, servizi sociali, centrali termiche e di condizionamento, cabine elettriche, laboratori di ricerca, di didattica e per attività commerciale c/o terzi, aule, minori dipendenze, Sono espressamente compresi, nei limiti dei valori assicurati, tutti i beni, le attrezzature, gli impianti e quant’altro di proprietà o in uso al Contraente, nonché i beni e gli enti in genere anche se posti presso terzi o utilizzati da terzi con il consenso del Contraente.

I beni assicurati possono essere di proprietà del Contraente, in locazione, in comodato e/o in uso.

Art. 2 – Rischio assicurato e valori di riferimento

La Società si obbliga a risarcire al Contraente i danni materiali, diretti e consequenziali causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto altrove diversamente stabilito.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

L’Assicurazione è prestata per tutti i beni immobili indicati in tabella (All. 1) e mobili, secondo la propria definizione, compresi i beni di proprietà di terzi in uso al Contraente a qualsiasi titolo.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente e da terzi allo scopo d’impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini della presente Sezione.

Si assicura per la garanzia danni diretti i beni del valore stimato di:

- a. sopra Fabbricati: €145.220.000,00 (Euro centoquarantacinquemiliduecentoventimila/00);
- b. sopra Contenuto: €48.400.000,00 (Euro quarantottomilioni quattrocentomila/00). I beni di cui alla partita “Contenuto”, anche se ubicati in sedi diverse da quelle del Contraente, oppure posti all’aperto per propria naturale destinazione. Si precisa inoltre che alla definizione “Contenuto” devono intendersi espressamente assicurati anche gli indumenti, oggetti e valori del personale fino alla concorrenza di €1.000,00 (Euro mille/00) per dipendente e di €30.000,00 (Euro trentamila/00) per Sinistro.
- c. sopra Opere d’arte della Biblioteca “G. Dioguardi”: €360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00);
- d. sopra Ricorso dei terzi: €4.500.000,00 (Euro quattromilioni cinquecentomila/00).

La Società risarcisce altresì:

- e. le spese sostenute per demolire, sgomberare, immagazzinare, trattare e trasportare tutti i residui del sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato sino al limite del 10% dell’importo liquidabile del sinistro, fino a un massimo di €300.000,00 (Euro trecentomila/00) per sinistro e per anno;
- f. le spese sostenute per rimuovere, trasportare, allocare provvisoriamente e ricollocare – incluso il montaggio e smontaggio – i beni assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati in caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato sino al limite di €100.000,00 (Euro centomila/00) per sinistro e per anno;
- g. le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di guasti e rotture di impianti idrici, elettrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione al servizio dei fabbricati di proprietà o in uso dell’Assicurato sino al limite di €25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per sinistro e per anno;
- h. le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per architetti, progettisti, ingegneri, professionisti e consulenti in genere per – a titolo esemplificativo e non limitativo – stime, piante, descrizioni, misurazioni, conteggi e ispezioni, necessariamente sostenute dall’Assicurato stesso per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, connessioni e infrastrutture, impianti, macchinari, merci ed enti particolari, sino al limite di €25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per sinistro e per anno.

Art. 3 - Deroga alla Proporzionale

Resta convenuto, a parziale deroga dell’art. 1907 c.c., che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del citato art. 1907 c.c. rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’Indennizzo non potrà superare la medesima somma assicurata.

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dall’Assicurazione relativa a questa Sezione i seguenti danni:

- a. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

- b.** perdite o danni conseguenti a guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario ed attrezzature nonché i danni di anormale ed improprio funzionamento di macchinari apparecchiature ed impianti (non conseguenti a sinistro indennizzabile dal presente contratto) a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso: in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
 - c.** errori di lavorazione e impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione, vizio di prodotto,
 - d.** danni indiretti di qualunque natura (salvo quanto stabilito nel successivo “Ricorso Terzi”);
 - e.** danni da furto in quanto assicurati con specifico contratto separato;
 - f.** deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; animali o vegetali, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza;
 - g.** danni da interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
 - h.** danni derivanti da provata infedeltà di dipendenti del Contraente;
 - i.** danni da truffa, estorsione, malversazione e scippo e loro tentativi.
- Sono inoltre esclusi, a condizione che la Società provi che il sinistro ne sia stato determinato, i danni verificatisi in occasione di:
- j.** atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, saccheggio, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali sia di diritto che di fatto;
 - k.** occupazione non militare protrattasi oltre 10 (dieci) giorni, qualora il Contraente non denunci alle Autorità il fatto;
 - l.** esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - m.** maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - n.** eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:
- o.** dolo del Contraente, dei Legali Rappresentanti, salvo quanto previsto al successivo art. 42;
 - p.** ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita da parte dei dipendenti del Contraente;
 - q.** ordinanze di Autorità, o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
 - r.** mancata e/o anormale manutenzione, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati o loro parti;
 - s.** inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo.

Art. 5 - Beni esclusi dalla Garanzia

Ai soli fini dei danni diretti, si escludono dalla Garanzia i seguenti beni:

- a.** enti all’aperto non per naturale destinazione;
- b.** macchinario in *leasing*, se ed in quanto assicurato da altre polizze di assicurazione. In tal caso, però, la garanzia verrà prestata anche su tali enti con copertura in differenza di condizioni e capitali.

Art. 6 - Limitazioni di garanzia

Ove non diversamente specificato, il limite di indennizzo per sinistro/anno è pari ad €50.000.000,00 (Euro cinquantamiloni/00).

- a. Terremoto, fenomeni tellurici**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti per effetto di smottamento e franamento del terreno, fenomeni tellurici e terremoto (intendendosi per quest’ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene) la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di €15.000.000 (Euro quindicimilioni/00) per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate, e con l’applicazione di uno scoperto per ogni sinistro pari al 10% della somma assicurata per ubicazione, col minimo di €25.000,00 (Euro venticinquemila/00). I danni materiali e diretti subiti dagli enti per effetto di smottamento e franamento del terreno sono garantiti con un limite di indennizzo annuo pari a €160.000,00 (Euro centosessantamila/00).

Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi del primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, è attribuito ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

b. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia è prestata fino €1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per anno, con il limite di €250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per sinistro, con l’applicazione di una franchigia di €10.000,00 (Euro diecimila/00) per singolo fabbricato. Per la sola garanzia “allagamento” la franchigia applicata in caso di sinistro deve intendersi pari a €10.000,00 (Euro diecimila/00) per singolo fabbricato. La presente garanzia non opera per danni a beni posti a meno di 12 centimetri dal suolo.

c. Eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine, neve, pioggia, vento o cose da esso trasportate, la Società non risponde dei danni subiti da:

- i. serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- ii. lastre in cemento-amianto o altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari a €1.000.000,00 (Euro unmilione/00) con il limite di €250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno e con l’applicazione di una franchigia di €2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ogni sinistro. Per gli impianti ed enti all’aperto la garanzia è valida nei limiti di indennizzo di €50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per sinistro e per anno con una franchigia per sinistro di €2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

d. Sovraccarico di neve

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti (compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto) avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti e serramenti in genere provocato dal peso della neve, la garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di €500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) con il limite di €100.000,00 (Euro centomila/00) per sinistro e con l’applicazione di una franchigia di €2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ogni sinistro.

La Società non risarcisce i danni causati:

- i. da valanghe e slavine;
- ii. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- iii. ai fabbricati dichiarati inagibili per problemi di staticità ed al loro contenuto;
- iv. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- v. ai fabbricati, e loro contenuto, in cattivo stato di conservazione;
- vi. ai fabbricati non rispondenti alle norme del D.M. 12 febbraio 1982.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

Polizza.

e. Gelo e ghiaccio

Limitatamente ai danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, la Società risponderà fino ad un massimo risarcimento di €100.000,00 (Euro centomila/00) per sinistro, e con l’applicazione di una franchigia di €2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ogni sinistro, a condizione che i fabbricati assicurati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 (novantasei) ore precedenti il sinistro.

f. Acqua piovana

La Società si obbliga a rimborsare il Contraente dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, fino a un limite di €50.000 (Euro cinquantamila/00), e con l’applicazione di una franchigia di €500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni sinistro.

g. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, la garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento pari €2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), con l’applicazione di uno scoperto del 10% del sinistro, con un minimo di €5.000,00 (Euro cinquemila/00) e un massimo di €20.000,00 (Euro ventimila/00).

La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l’occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Polizza.

h. Danni elettrici ed elettronici

Limitatamente ai danni elettrici ed elettronici propri delle apparecchiature elettroniche, macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi – anche di proprietà di terzi – per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e la Società risponderà dei danni per una somma non superiore a €250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), e con l’applicazione di una franchigia di €500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni sinistro.

Qualora una sovratensione o un fenomeno elettrico di origine esterna colpisca l’apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 10%, mentre nel caso in cui al momento del sinistro non esistano sistemi di protezione alle apparecchiature ed agli impianti danneggiati, il danno sarà liquidato con uno scoperto del 20%.

La Società non risponde dei danni:

- i. causati da usura o carenza di manutenzione;
- ii. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione, revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- iii. dovuti a difetti noti all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore.

i. Cose assicurabili a condizioni speciali

Devono intendersi comprese in garanzia le Cose di seguito precisate:

- i. Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e carte valori

La Società assicura, fino alla concorrenza di €50.000,00 (Euro cinquantamila/00) e senza l’applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- ⌘ l’Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
- ⌘ il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- ⌘ la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
- ⌘ l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ii. Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor

La Società risponde, fino alla concorrenza di €155.000,00 (Euro centocinquantacinquemila/00) e senza l’applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati non espressamente assicurati con altre coperture assicurative, comprese le spese per il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, nonché quelle per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.

iii. Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

La Società risponde dei danni a modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risarcirà per tali beni fino alla concorrenza di €50.000,00 (Euro cinquantamila/00) e senza l’applicazione della regola proporzionale.

iv. Opere d’arte

La Società assicura quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre, metalli preziosi e cose aventi valore artistico fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita. Fermo restando quant’altro previsto dalle condizioni tutte della presente Sezione, limitatamente alle opere d’arte la garanzia è regolamentata dalle seguenti ulteriori disposizioni specifiche.

v. Delimitazioni del rischio assicurato, stima e determinazione dell’ammontare del danno

La Società non è obbligata per i danni:

- ⌘ causati da graduale deterioramento;
- ⌘ causati direttamente da operazioni di tintura, pulitura, riparazione o restauro effettuate da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee, alle opere sulle quali si sta lavorando al momento del sinistro. Si intendono peraltro comprese tali tipologie di danno alle opere sulle quali non si sta lavorando al momento del sinistro, purché queste ultime siano protette in maniera adeguata;
- ⌘ verificatisi o determinatisi durante il trasporto al di fuori dei locali indicati in Polizza.

Le Opere garantite sono ubicate in locali di proprietà, in gestione o comunque di competenza del Contraente: si conviene che, fermo restando il valore complessivo assicurato, la garanzia si intende operante anche in caso di trasferimento delle opere dall’una all’altra delle suddette ubicazioni, nonché durante le giacenze delle opere stesse presso laboratori di restauro.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

La Società risarcirà per tali beni fino alla concorrenza di €155.000,00 (Euro centocinquantacinquemila/00) e senza l’applicazione della regola proporzionale.

Questa valorizzazione sarà valida per l’intera durata del contratto, salvo che l’Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.

La determinazione dell’ammontare del danno è fatta nel seguente modo:

vi. in caso di danno totale, l’Indennizzo è pari al valore delle Cose assicurate colpite da sinistro al momento del sinistro stesso;

vii. in caso di danno parziale:

⌘ si stima l’importo delle spese di restauro necessarie per rimettere la Cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;

⌘ nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la Cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro (e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro) si stima anche l’eventuale svalutazione subita dalla Cosa danneggiata;

⌘ per sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che subisse l’insieme.

L’Indennizzo, pari alla somma dell’importo stimato come *sub* vi), e dell’eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come *sub* vii), non può in ogni caso essere superiore al valore assicurato.

Un danno si considera totale anche quando le spese di restauro, calcolate come al primo trattino addizionate alla svalutazione di cui al secondo trattino eguagliano o superano il valore della cosa assicurata.

j. Mancato freddo

La Società risponde nel limite di €50.000,00 (Euro cinquantamila/00) e con l’applicazione di una franchigia di €250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni sinistro per evento dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

i. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

ii. fuoriuscita del fluido refrigerante;

conseguenti a eventi garantiti in Polizza ovvero anche all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 8 ore.

k. Veicoli targati e non, macchine operatrici

Limitatamente ai veicoli targati e a quelli non targati, la tutela è prestata per le sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, sempreché non esista altra specifica copertura assicurativa prestata sul medesimo rischio. Tali enti devono ritenersi in garanzia allorché si trovino in sosta all’interno dei fabbricati, dipendenze, o comunque custoditi sotto tettoie, installazioni o aree di pertinenza del Contraente.

l. Partecipazione a mostre e fiere

I macchinari, le attrezzature, l’arredamento e le merci, sono assicurate anche presso mostre e fiere, negli stand dell’Assicurato, con un massimo di garanzia pari a €50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per ogni manifestazione), e con l’applicazione di una franchigia di €250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni sinistro. Il Contraente, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l’esistenza e l’entità degli enti assicurati nelle varie località.

m. Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (Euro

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

cinquantamila/00). Se la contestazione sorgesse su una o più partite resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le rimanenti partite.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta dell’anticipo.

Trascorsi 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere altri anticipi, sul supplemento spettante a esso, che verranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 7 - Assicurazione per conto di chi spetta

La Polizza di cui alla presente Sezione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L’indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 8 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato nella specifica partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese:

a. quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L’Assicurazione non comprende i danni:

b. a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

c. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione di acqua, aria e suolo. Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali, si applica l’art. 1917 c.c.

Art. 9 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

- per macchinari e impianti, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l’Assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” nei limiti dei capitali assicurati nella Polizza di cui alla presente Sezione, e comunque alle seguenti condizioni:

- a.** in caso di Sinistro si determina per ogni Partita separatamente:
 - i. l’ammontare del Danno e del rispettivo Indennizzo, come se questa Assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
 - ii. il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al punto i), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
In riferimento all’art. 1907 c.c., il supplemento dell’Indennizzo per ogni Partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - ⌘ superiore o uguale al rispettivo “valore a nuovo”: è dato dall’ammontare del supplemento medesimo;
 - ⌘ inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”: viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
 - ⌘ eguale o inferiore al valore al momento del sinistro: è nullo.

La garanzia del “valore a nuovo” non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti non più utilizzati dal Contraente.

- b.** in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle stesse;
- c.** il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, escluso il risarcimento di eventuali aggravii che ne derivino alla Società, purché ciò avvenga salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di Indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione e se il Contraente ha assicurato il valore corrispondente alla ricostruzione nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.
- d.** l’Assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda:
 - i. i Fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
 - ii. macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.
- e.** a parziale deroga di quanto indicato alla lettera c) del presente articolo, è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i Fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale, esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per la Società;
- f.** la Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in Polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati. In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) per sinistro e per anno assicurativo;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

g. per quanto non derogato restano ferme tutte le condizioni della Polizza di cui alla presente Sezione.

Art. 10 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate nella Polizza di cui alla presente Sezione, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 11 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da implosione, intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 12 - Rovina di ascensori

La Società risponde dei costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 13 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 14 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 15 - Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime. Agli effetti della presente estensione di garanzia il limite di risarcimento per sinistro/anno è di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per sinistro.

Art. 16 - Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le Cose medesime.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:

- a. i danni causati da rotture originate da gelo;
 - b. i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - c. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
 - d. i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
 - e. i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
- Agli effetti della presente estensione di garanzia il limite di risarcimento per Sinistro è di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) e con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni sinistro.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Art. 17 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare il Contraente dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei Fabbricati descritti nella polizza di cui alla presente Sezione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in alcun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, un importo superiore ad €1500,00 (Euro millecinquecento/00) e per sinistro/anno un importo superiore ad €25.000,00 (Euro venticinquemila/00) e con l’applicazione di una franchigia di €100,00 (Euro cento/00) per ogni sinistro.

Art. 18 - Perdita pigioni e danni immateriali

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei Fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

La Società risponde altresì dei danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

Art. 19 - Ricovero automezzi

Nei locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 20 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, tutto quanto previsto all’art. 25 delle Condizioni Generali, “*Pagamento dell’indennizzo*”, sarà applicato, dietro richiesta dell’Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna Partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti tutti quanti a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro. Resta ferma l’applicazione delle Franchigie di cui al successivo art. 30.

Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia salvo in caso di dolo al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 c.c., purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile, oppure in caso di danni per i quali debba rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, nel qual caso la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 22 - Coassicurazione indiretta in differenza di condizioni

Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dal Contraente o da altri per suo conto, sulle stesse Cose o per gli stessi rischi, fermo il disposto dell’art. 4 del Capo I, “*Altre Assicurazioni*”, la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati dalla Polizza di cui alla presente Sezione (coi relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre Polizze.

Art. 23 - Modifiche dei beni assicurati

Possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ai Fabbricati, al macchinario, alle

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

attrezzature, all’arredamento ed agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispetti partite di polizza, con il relativo contenuto. L’Assicurato è esonerato di darne avviso preventivo alla Società.

Art. 24 - Oneri di ricostruzione

Nel capitale assicurato alla Partita “Fabbricati” si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sul Contraente e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 25 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le Cose oggetto dell’Assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della Polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità, di un eventuale Sinistro, salvo il caso di provata malafede.

Art. 26 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 c.c., sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la Polizza di cui alla presente Sezione. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 27 - Dolo e colpa grave

A precisazione deroga delle norme che regolano la sola Assicurazione “Danni Diretti al Patrimonio”, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, escluso comunque il caso di dolo del legale rappresentante. In caso di dolo la Società si riserva la possibilità di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell’atto.

Art. 28 - Dimostrazione del danno

A parziale deroga dell’art. 20, lett. e) e f) delle Condizioni Generali di Polizza, “*Obblighi in caso di Sinistro*”, ove il Perito incaricato dalla Società non intervenga entro un periodo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di denuncia del sinistro all’Agenzia e alla Società, quest’ultima dichiara di accettare a dimostrazione del danno la documentazione che l’Assicurato sarà in grado di esibire.

Art. 29 - Prosieguo attività senza perizia

Fermo quanto disposto in precedenza, riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell’Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 30 - Riepilogo franchigia e scoperto

Salvo quanto altrove diversamente previsto, si conviene che per tutti gli altri danni garantiti, restano a carico del Contraente la franchigia di €500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni sinistro indennizzabile, a eccezione di:

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

- a. scoperto del 10% della somma assicurata per ubicazione, col minimo di €25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per terremoto, fenomeni tellurici;
- b. €10.000,00 (Euro diecimila/00) a sinistro, per fabbricato, per inondazioni e alluvioni;
- c. €10.000,00 (Euro diecimila/00) a sinistro, per fabbricato, per allagamenti;
- d. €1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per eventi atmosferici;
- e. €2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per sovraccarico neve;
- f. €1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per tumulti popolari, scioperi, sommosse ecc.

CAPO III - FURTO

Art. 1 - Descrizione del rischio

Con la Polizza di cui alla presente Sezione si intendono altresì assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o in uso e/o in custodia del Contraente posti sottotetto di fabbricati, comunque costruiti, utili e/o funzionali e/o correlati all’espletamento delle attività del Contraente stesso o di terzi con cui il Contraente collabora.

Si assicurano a Primo Rischio Assoluto e per anno assicurativo:

- a. Partita 1 - €800.000,00 (Euro ottocentomila/00) sopra beni in genere, macchinari elettronici compresi (escluso automezzi, denaro, carte valori, titoli in genere, oggetti e arredi d’antiquariato, gioielli, preziosi e opere d’arte) con un indennizzo massimo pari a €200.000,00 (Euro duecentomila/00) a sinistro;
- b. Partita 2 - €2.000,00 (Euro duemila/00) sopra denaro, valori bollati, titoli di credito, carte valori. titoli in genere custoditi in cassette e/o mobili chiusi a chiave;
- c. Partita 3 - €20.000,00 (Euro ventimila/00) sopra guasti cagionati dai ladri ai locali, al loro contenuto, ai fissi e agli infissi;
- d. Partita 4 - €1.500,00 (Euro millecinquecento/00) portavalori;
- e. Partita 5 - €100.000,00 (Euro centomila/00) sopra libri, oggetti e arredi d’antiquariato, gioielli. preziosi e opere d’arte.

Il Premio annuo proposto dovrà essere indicato specificando il tasso di premio finito (comprensivo di accessori e tasse) da applicarsi alle singole partite di rischio, nonché il premio finito globale richiesto.

A maggior precisazione e non a limitazione, viene specificamente compreso in garanzia:

- f. il contenuto dei Fabbricati comunque costruiti, adibiti ad uffici, o luoghi per attività didattica, anche se di proprietà di terzi, in uso al Contraente;
- g. il contenuto di proprietà del Contraente all’interno di sedi non proprie;
- h. il contenuto di proprietà di terzi in uso al Contraente anche all’interno di sedi non proprie.

Art. 2 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi precisati nei seguenti articoli, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.

Art. 3 - Furto

La garanzia viene prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di €1.500,00 (Euro millecinquecento/00), a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei seguenti modi:

- a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli ovvero di arnesi simili;
- b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi, nei modi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Se per le Cose assicurate sono previsti dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.

Ove la rottura o lo scasso riguardino i soli mezzi di custodia e non anche le difese esterne dei locali, la garanzia deve intendersi comunque operante senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Ove la rottura o lo scasso riguardino superfici di vetro non antisfondamento, la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 20%, €1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Ove la rottura o lo scasso riguardino i soli mezzi di chiusura posti a protezione delle cose assicurate (porte interne, cassetti chiusi a chiave, armadi, ecc.) e non anche le difese esterne dei locali, la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) dell’importo liquidabile a termini di Polizza e l’applicazione di una franchigia pari a €1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Inoltre, durante le ore di apertura al pubblico, la garanzia è valida, con la sola esclusione dei valori fuori dai mezzi di custodia, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti del Contraente ovvero di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o delle Cose assicurate.

Per i valori assicurati alla Partita 2 la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura o scasso. Pertanto, nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in nessuno dei modi sopra descritti, la garanzia non è operante.

Art. 4 - Rapina

Per rapina s’intende la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenute nei locali indicati in Polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia indicati in Polizza, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali descritti in Polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 5 - Portavalori

La Società, nei limiti ed alle condizioni di Polizza, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c. rapina;
- d. trasporto di valori effettuato da un incaricato dal Contraente fuori dai locali dell’ufficio per trasferirli ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

I portavalori possono essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricati dal Contraente di trasferire i valori fuori dai locali dell’ufficio, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici e viceversa.

La copertura s’intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

L’efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

La garanzia è prestata in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, ed è soggetta ad uno scoperto del 20% nel solo caso di furto con destrezza.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

Art. 6 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - i. da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, fermo quanto previsto dai seguenti artt. 14 e 15;
 - ii. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e. avvenuti a partire dalle ore 24:00 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangano incustoditi per più di 45 giorni naturali e consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24:00 del 15° giorno;
- f. indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g. causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dal Sinistro.

Art. 7 - Determinazione dell’ammontare del danno

L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro e il valore di ciò che resta dopo il Sinistro.

A parziale integrazione di quanto previsto nel Capo I, si precisa che per “danno” si intende anche il mancato reperimento di volumi facenti parte di collane, raccolte, enciclopedie e simili, che la Società indennizzerà con il costo determinato dal riacquisto dell’intera raccolta, enciclopedia etc. qualora i singoli volumi non fossero reperibili separatamente.

Art. 8 - Recupero delle Cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quando ne ha avuto notizia.

Le Cose rubate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il Danno.

Per le Cose rubate prima del pagamento dell’Indennizzo, e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata solo per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro, sempreché i danni non pregiudichino l’effettivo utilizzo delle cose recuperate. In quest’ultimo caso la Società è tenuta all’indennizzo dovuto in caso di mancato recupero.

Art. 9 - Atti vandalici e guasti

La Polizza di cui alla presente Sezione assicura anche i danni materiali e diretti alle Cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati ovvero tentati, nel limite di €20.000,00 (Euro ventimila/00) a sinistro.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni sinistro.

Nei limiti anzidetti, la Polizza assicura anche i guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina alle parti del fabbricato costituenti locali che contengono le Cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina.

Tale garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Art. 10 - Archivi di documenti e registri

In caso di Sinistro, la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi con il limite di €50.000,00 (Euro cinquantamila/00) a sinistro, con l’applicazione di una franchigia di €250,00 (Euro duecentocinquanta/00).

Art. 11 - Custodia

In deroga a quanto previsto la Garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24:00 dell’ottavo giorno.

Art. 12 - Danni ai valori

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

In caso di furto, tale garanzia è prestata con l’applicazione degli stessi eventuali scoperti e franchigie previsti all’art. 30 del Capo II.

Art. 13 - Buona fede

L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato o del Contraente, all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio dalla decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate; in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).

Art. 14 - Furto commesso da dipendenti

La garanzia s’intende prestata anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente, sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a. che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.

Questa garanzia comprende i furti effettuati da dipendenti sia durante che al di fuori dell’orario di lavoro.

Art. 15 - Colpa grave dei dipendenti

Sono compresi i Danni determinati o agevolati per colpa dei dipendenti del Contraente o delle persone incaricate della sorveglianza delle Cose assicurate.

Art. 16 - Furto commesso con chiavi autentiche e chiavi false

Si comprende nell’Assicurazione il furto avvenuto mediante l’uso di chiavi autentiche se rapinate estorte o rubate all’Assicurato, ai suoi dipendenti, incaricati, addetti e/o fiduciari.

Tale estensione di garanzia sarà operante anche a seguito di furto avvenuto mediante l’uso di chiavi autentiche smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato tempestivamente denunciato alle

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO
CIG 6561819855**

Autorità competenti: in proposito, la garanzia sarà operante dal momento della denuncia alla Autorità fino alle ore 24:00 del 50° giorno lavorativo successivo.
La medesima estensione vale altresì per l’utilizzo di chiavi false.

Art. 17 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle Cose assicurate, il Contraente o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di avviso alla Società, fatte salve le norme generali in materia di aggravamento del rischio.

Art. 18 - Assicurazione per conto di chi spetta

La Polizza di cui alla presente Sezione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di Sinistro, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L’indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 19 - Pagamento dell’Indennizzo in attesa della chiusura di istruttoria

L’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’Indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 20 - Anticipo di indennizzo

L’Assicurato ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile Indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l’ammontare indennizzabile del Sinistro superi sicuramente l’importo di €20.000,00 (Euro ventimila/00). L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’anticipo.

Art. 21 - Reintegro automatico

Dopo ciascun Sinistro la Società s’impegna a garantire automaticamente le Cose assicurate sino alla concorrenza dei capitali esposti nella Polizza di cui alla presente Sezione.

L’Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo sulla base dei tassi stabiliti nella Polizza.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

All. 1 – Beni immobili del Politecnico di Bari

Città	Indirizzo	Superficie lorda (mq)	Superficie aree pertinenziali (mq)
Bari	Via Amendola, 126/B (Amministrazione Centrale)	5733,98	6886,76
Bari	Via Orabona, 4 (Campus Universitario)	51163,28	49622,42
Valenzano (BA)	Strada Provinciale Casamassima (LIC)	16217,00*	13783,00
Bari	Strada Lamberti, 47 (Isolato 47)	666,64	239,00
Bari	Via Gentile, 182 (plesso Japigia)	19.164,85	14357,75
Taranto	Via del Turismo (Centro Interd. Magna Grecia)	10928,52 + 2036,78	21246,47 + 3000,00
Foggia	Via G. Rotundi, 4 (Dicatech FG)	2000,00	480,00
Foggia	Via E. Perrone, 17 (uso temporaneo, proprietà della Regione Puglia)	ca. 100	
Bari	Via Amendola, 132 (Comprensorio ex Scianatico)	5040,12	13763,07

* di cui 10.000mq di Vasca Prove